

INTRODUZIONE

Sul finire dello scorso secolo, quando la filosofia della continuità aziendale e la spinta verso la tutela di pretese aliene rispetto a quella creditoria erano ancora posizionate ai margini del sistema della crisi ordinario, una autorevole – e insospettabile – dottrina affermava, a proposito della sorte dei rapporti di lavoro nel fallimento, che «le disgrazie del capitale non devono andare in danno, almeno in una certa misura, della parte lavoratrice»¹.

L'espressione descriveva, con estrema chiarezza, la tensione che da sempre e ancora oggi attraversa il rapporto tra impresa, creditori e lavoratori nei momenti di crisi, evocando un criterio di bilanciamento nella distribuzione dei sacrifici che il dissesto porta con sé, penetrato nel diritto positivo solo in tempi recenti.

L'individuazione di un punto di equilibrio fra i plurimi interessi investiti dalla crisi ha in effetti rappresentato il principio attorno al quale hanno ruotato gli interventi di riforma degli ultimi anni, volti a superare la visione monocentrica del diritto concorsuale novecentesco, che si preoccupava di salvaguardare in maniera pressoché esclusiva il ceto creditorio. Sulla scorta del «nuovo approccio» alla crisi d'impresa predicato dalle fonti unionali², il legislatore interno, attraverso il d.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ha tentato di promuovere una trasformazione non soltanto di carattere tecnico, ma anche e soprattutto culturale³, volta a includere fra gli obiettivi delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza ragioni di tutela che per lungo tempo sono rimaste nell'ombra.

A fronte di tale processo di rinnovamento e, in specie, dell'attenzione manifestata alle questioni di carattere sociale, è maturata l'idea di sottoporre a esame il riformato diritto della crisi e dell'insolvenza, puntando l'attenzione sulla dimensione lavoristica, che le fonti tengono oggi in espressa considerazione. Nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Codice della crisi il tema ha attratto l'interesse della dottrina e sono apparsi studi monografici con i quali sarà

¹ G. PERA, *Fallimento e rapporto di lavoro*, in *RIDL*, 1998, II, 239 ss.

² E, in particolare, dalla direttiva 2019/1023/UE, c.d. *Insolvency*.

³ S. PACCHI, *Le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili)*, in *RA*, 9 agosto 2021, 1 ss.

interessante dialogare; tuttavia, nella sua breve stagione di vigenza, l'assetto normativo plasmato nel 2019 ha subito rilevanti manipolazioni, per cui è sembrato ancora più opportuno offrire un contributo aggiornato al dibattito che prenda altresì in esame le molte novità e le modifiche introdotte con i decreti di correzione che si sono susseguiti dal 2020 al 2024.

L'itinerario di ricerca si muoverà, nella parte iniziale, sul terreno storico, per mettere in luce le evoluzioni che hanno interessato il diritto concorsuale fin dalle regolazioni più remote, osservando come sia mutata nel corso del tempo la riflessione dottrinale in merito agli scopi delle procedure d'insolvenza. A seguito delle crisi sistemiche che hanno attraversato l'economia mondiale nelle ultime due decadi, si è gradualmente affermata sul piano sovranazionale una logica tesa a includere la continuità aziendale fra le finalità degli strumenti di gestione del dissesto e, a tal proposito, occorrerà esaminare come tale visione sia penetrata nell'ordinamento italiano.

La disamina sarà condotta avendo ben chiaro che l'evoluzione in senso pluralistico del diritto della crisi, per cui oggi viene conferito rilievo giuridico anche a interessi estranei rispetto a quello creditorio, non ha sovvertito ma solo aggiornato il quadro valoriale di riferimento. Permane, difatti, un'impostazione di fondo dell'ordinamento volta a salvaguardare i creditori e a considerare gli strumenti di regolazione della crisi come forme di attuazione della responsabilità patrimoniale, cui si è aggiunta la tendenza a favorire percorsi tesi a non fare ricadere in modo sproporzionato il costo della crisi sui soggetti che hanno intessuto relazioni con l'impresa disastata, compresi i lavoratori.

Particolare attenzione, quindi, sarà dedicata alle procedure e agli strumenti preordinati a svolgere una funzione conservativa dell'azienda, con il fine di individuare a quali condizioni e in quale misura la tutela dei lavoratori trovi un effettivo riconoscimento accanto alla salvaguardia delle tradizionali pretese creditorie. Nello sviluppo del ragionamento si tenterà di tracciare una mappa dei plessi normativi in cui tale frizione si manifesta con maggiore evidenza, mettendo a fuoco il ruolo degli organi delle procedure, dei soggetti istituzionali e degli attori sociali, che partecipano (o potrebbero partecipare) al processo di regolazione della crisi. Ciò al fine di comprendere se il diritto concorsuale, nella sua rinnovata veste, sia effettivamente informato da un più ricco apparato di valori rispetto al passato, o se, al di là delle enunciazioni di principio, permanga un assetto che colloca ancora in una posizione laterale la concreta salvaguardia degli interessi dei lavoratori.

L'auspicio è di offrire al lettore non solo una descrizione articolata dei mutamenti intervenuti, ma anche una prospettiva critica sullo stato attuale del diritto della crisi. In un momento storico in cui le «tensioni globali»⁴ alzano lo spettro di

⁴ Per richiamare il titolo dell'interessante volume di W. LOTH, *Tensioni globali. Una storia politica del mondo 1945-2020*, Torino, Einaudi, 2021.

nuove congiunture economiche recessive, rendendo concreta la possibilità di nuove situazioni di crisi diffusa, la riflessione intorno agli istituti capaci di mitigare in modo sostenibile l'impatto sociale di tali fenomeni appare quanto mai attuale. L'indagine del sistema potrà consentire di individuare – o di sollecitare, ove mancanti – quelle regole capaci di rendere effettiva, almeno in una certa misura, la continuazione dell'impresa e con essa la protezione del lavoro nei percorsi di regolazione del dissesto.